

Publicato il 21/01/2021

N. 00119/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Puglia Life S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Martucci, Angelo Piazza e Anna Leone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Martucci in Bari, via A. Da Bari, n. 125;

contro

InnovaPuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituitesi in giudizio;

nei confronti

Vivisol S.r.l. e Medicaire Sud S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Claudio Sironi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.a. n. 72 del 24 giugno 2020, avente a oggetto “*Determina di aggiudicazione - gara telematica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle aziende sanitarie della Regione Puglia. (N.ro Gara 7097772)*”, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione dei Lotti n. 4 (ASL BA – CIG 7505911B2) e n. 6 (ASL LE – CIG 7505914C2B) in favore del RTI Medicaire Sud S.r.l. - Vivisol S.r.l.; 2) le lettere di nomina dei componenti della commissione giudicatrice; 3) il verbale di insediamento della commissione giudicatrice e, nei limiti di interesse, di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate recanti le risultanze della valutazione delle offerte tecniche, l’attribuzione dei punteggi tecnici e l’apertura delle offerte economiche; 4) ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusi tutti i verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara del RTI Medicaire Sud S.r.l. – Vivisol S.r.l., nonché i verbali non conosciuti relativi alla fase di comprova dei requisiti di tale RTI; nonché per la declaratoria di inefficacia delle convenzioni od ordini di forniture ove *medio tempore* stipulate o emessi e condanna al risarcimento del danno in forma specifica a mezzo di subentro del RTI Puglia Life S.r.l. – Sapio Life S.r.l. ovvero di integrale rinnovazione della procedura, quantomeno in relazione ai Lotti n. 4 e n. 6, e per il risarcimento dei danni patiti e *patendi*, con riserva di quantificazione in corso di causa;

quanto all’atto depositato il 9.10.2020, per l’istanza di accesso *ex art.* 116, comma 2, c.p.a., a valere anche come ricorso autonomo, al fine di ottenere l’annullamento del parziale diniego sulla istanza di accesso agli atti trasmessa

in data 15 luglio 2020 e del silenzio-diniego formatosi sull'ulteriore istanza di accesso agli atti trasmessa in data 30 luglio 2020 e successivamente integrata con nota del 6 agosto 2020, entrambe rimaste inevase, nonché per la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuto il diritto di accesso e per il conseguente ordine di esibizione della documentazione predetta;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 18.12.2020, del parziale diniego sulla istanza di accesso agli atti trasmessa in data 15 luglio 2020 e del silenzio-diniego formatosi sull'ulteriore istanza di accesso agli atti trasmessa in data 30 luglio 2020 e successivamente integrata con nota del 6 agosto 2020, entrambe rimaste inevase, di cui all'istanza *ex art. 116, co. 2, c.p.a.*, ed anche per l'annullamento della nota, trasmessa a mezzo p.e.c. il 9 novembre 2020, con la quale il Direttore Divisione SARPuLIA, nella persona dell'Ing. -OMISSIS-, in riscontro alle istanze di accesso agli atti presentate da Puglia Life S.r.l., ha comunicato che *“non dando seguito alla richiesta di accesso agli atti ha manifestato il proprio diniego”*; e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della Società ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di accesso e per il conseguente ordine di esibizione della documentazione predetta;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di InnovaPuglia S.p.A., nonché di Vivisol S.r.l. e di Medicaire Sud S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 20 gennaio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all'art. 23 D.L. n. 137/2020, e uditi, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con bando di gara pubblicato sulla GURI il 13 giugno 2018, InnovaPuglia S.p.A. indiceva una gara, tramite procedura aperta in forma aggregata, per

l'affidamento “*del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende sanitarie della Regione Puglia*”, per un valore a base d'asta complessivo stimato pari a € 30.789.408,34 (Iva esclusa), estensibile sino ad € 86.210.343,35. La gara era suddivisa in sei lotti (Lotto 1 – A.s.l. Brindisi; Lotto 2 – A.s.l. Taranto; Lotto 3 – A.s.l. B.A.T.; Lotto 4 – A.s.l. Bari; Lotto 5 – A.s.l. Foggia; Lotto 6 – A.s.l. Lecce), con termine per la presentazione delle offerte al 19 luglio 2018. Alla gara partecipavano, tra gli altri, Puglia Life S.r.l. in R.T.I. con Sapio Life S.r.l. per tutti e sei i lotti, nonché Medicair Sud S.r.l. in R.T.I. con Vivisol per i lotti nn. 1, 3, 4 e 5. Con provvedimento *ex art.* 29, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, datato 15.11.2018, InnovaPuglia S.p.A. dava comunicazione dell'ammissione al prosieguo della procedura di gara di quattro concorrenti: il R.T.I. Puglia Life, il R.T.I. Medicair Sud, nonché le ditte Linde Medicale e Vitalaire Italia. A seguito di accesso agli atti, Medicair Sud proponeva ricorso innanzi a questo T.a.r., contestando l'ammissione al prosieguo del procedimento di gara del R.T.I. Puglia Life. Con sentenza del 22 marzo 2019 n. 440, questo T.a.r. dichiarava il ricorso irricevibile perché tardivo, ritenendo, in particolare, che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione non dovesse decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione, bensì dal momento in cui si era formata la piena conoscenza di tale provvedimento. Avverso tale decisione Medicair Sud proponeva appello, censurando la statuizione di irricevibilità e reiterando i motivi del ricorso di primo grado, relativi alla ritenuta illegittimità dell'ammissione alla gara del R.T.I. Puglia Life. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6459 depositata il 26 settembre 2019, accoglieva l'appello proposto da Medicair Sud, riformando, preliminarmente, la statuizione di irricevibilità del ricorso di primo grado e, nel merito, accogliendo il primo motivo di ricorso; in particolare, il Consiglio di Stato riteneva che il R.T.I. Puglia Life non avesse natura di raggruppamento orizzontale, bensì verticale (e, in quanto tale, non ammesso alla gara), poiché un componente del raggruppamento, Puglia Life, non essendo in possesso della c.d. AIC

(autorizzazione all'immissione in commercio), non disponeva di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento del servizio. Il R.T.I. Puglia Life, ritenendo la sentenza viziata da errori di fatto, proponeva ricorso per revocazione e il relativo giudizio innanzi al Consiglio di Stato veniva assegnato al n.r.g. 83/2020, Sezione Terza, con udienza di discussione tenutasi lo scorso 25 giugno 2020. Nel frattempo e pur in pendenza dei plurimi giudizi, il soggetto aggregatore InnovaPuglia dava seguito alla procedura di gara. In particolare, con lettere del Direttore generale di InnovaPuglia prott. 181123006, 181123007 e 181123008 tutte datate 23 novembre 2018, era nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle persone del dott. -OMISSIS-(Presidente), del dott. -OMISSIS-(Componente) e della dott.ssa -OMISSIS- (Componente). La Commissione giudicatrice procedeva, in seduta pubblica, per tutti i lotti, all'apertura della "*Busta telematica Offerta Tecnica*" dei concorrenti ammessi al prosieguo del procedimento e in seduta riservata all'esame delle offerte tecniche, con la conseguente assegnazione dei punteggi tecnici, secondo i criteri di valutazione della qualità prescritti negli atti di gara. All'esito della valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica dell'8 luglio 2019, dava lettura dei punteggi conseguiti dagli operatori economici per ciascun lotto. La Commissione, poi, come previsto dal disciplinare, procedeva all'apertura della "*Busta telematica Offerta Economica*". All'esito del calcolo del punteggio economico, era, quindi, redatta la graduatoria finale, tenendo conto del vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti per ciascun aggiudicatario, come previsto dal par. 4.1 del Disciplinare di gara. Malgrado il R.T.I. Puglia Life fosse risultato primo in graduatoria nei Lotti nn. 1, 2, 4 e 6, il medesimo risultava aggiudicatario solo dei Lotti nn. 4 e 6, essendo questi ultimi di maggiore rilevanza economica. In particolare, con riguardo a tali Lotti, la situazione era la seguente: a) Lotto 4 (ASL Bari) – R.T.I. Puglia Life punteggio totale 98,07, R.T.I. Medicaire Sud punteggio totale 95,34; b) Lotto 6 (ASL Lecce) R.T.I. Puglia Life punteggio totale 95,68, R.T.I. Medicaire Sud

punteggio totale 94,52, R.T.I. Sico punteggio totale 85,92. Nondimeno, la società InnovaPuglia, con determina n. 72 del 24 giugno 2020, aggiudicava i Lotti n. 4 e 6 al R.T.I. Medicaire Sud – Vivisol, sul presupposto che “*in esecuzione della sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 06459/2019, con provvedimento del Direttore Generale di InnovaPuglia del 08/10/2019 si è disposta l'esclusione dal prosieguo del procedimento del RTI PUGLIA LIFE - SAPIO LIFE S.R.L. Tale decisione è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 3078/2020 del 14/05/2020 che ha respinto l'appello proposto da Puglia Life avverso la sentenza del TAR Puglia - Bari n. 1128/19*”. Ciò anche se la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 6459/2019 era stata impugnata per revocazione ed era pendente il relativo giudizio, mentre la sentenza del Consiglio di Stato n. 3078/2020 – che aveva respinto l'appello proposto da Puglia Life avverso la sentenza del T.a.r. Puglia - Bari n. 1128/19 – riguardava una questione differente, che nulla ha a che vedere con l'esclusione del R.T.I. Puglia Life dalla gara, avendo a oggetto l'impugnazione del bando e, in generale, della *lex specialis* di gara.

La ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 24.7.2020 e depositato il 5.8.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe, avendo, in via principale, un interesse a vedersi aggiudicati i Lotti nn. 4 e n. 6 o, comunque, a non farli aggiudicare ad altri concorrenti, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla revocazione e, in subordine, a contestare l'ammissione del R.T.I. Medicaire Sud e la legittimità dell'intera procedura, avendo, in ogni caso, interesse alla riedizione della gara, quantomeno con riguardo ai Lotti nn. 4 e 6.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di poter per falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza della motivazione, illegittimità derivata; 2) in subordine, illegittimità dell'ammissione del R.T.I. Medicaire Sud – Vivisol per essersi presentato come R.T.I. di tipo verticale, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 48, commi 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e della *lex*

specialis (art. II.1.2 del Bando e art. 2 del Disciplinare), eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento, difetto di istruttoria, illogicità grave e manifesta, carenza di motivazione, travisamento; 3) in subordine, violazione dei criteri di nomina dei commissari, in particolare, violazione dell'art. 216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4.1 del disciplinare di gara, in ogni caso, violazione del regolamento interno di InnovaPuglia S.p.A. (approvato con atto deliberativo C.d.A. del 6 marzo 2015), eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in ordine alla nomina della Commissione.

Si costituiscono la società InnovaPuglia e la controinteressata Medicair Sud S.r.l., per resistere nel giudizio.

All'udienza del 16 settembre 2020, la causa è rinviata su richiesta delle parti.

Con atto depositato il 9.10.2020, la ricorrente propone istanza di accesso *ex art. 116, comma 2, c.p.a.*, a valere anche come ricorso autonomo, al fine di ottenere l'annullamento del parziale diniego sulla istanza di accesso agli atti trasmessa in data 15 luglio 2020 e del silenzio-diniego formatosi sull'ulteriore istanza di accesso agli atti trasmessa in data 30 luglio 2020 e successivamente integrata con nota del 6 agosto 2020, entrambe rimaste inevase, nonché per la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuto il diritto di accesso e per il conseguente ordine di esibizione della documentazione predetta. Deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 22, 24 e 25 legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, eccesso di potere, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, violazione del principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Costituzione.

Con i motivi aggiunti depositati il 18.12.2020, la ricorrente impugna il parziale diniego sull'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 15 luglio 2020 ed il silenzio-diniego formatosi sull'ulteriore istanza di accesso agli atti trasmessa in data 30 luglio 2020 e successivamente integrata con nota del 6 agosto 2020,

entrambe rimaste inevase, di cui all'istanza *ex art. 116, co. 2, c.p.a.*; chiede, altresì, l'annullamento della nota, trasmessa a mezzo p.e.c. il 9 novembre 2020, con la quale il Direttore Divisione SarPulia, in riscontro alle istanze di accesso agli atti presentate da Puglia Life S.r.l., ha comunicato che “*non dando seguito alla richiesta di accesso agli atti ha manifestato il proprio diniego*”; in ogni caso, chiede la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuto l'accesso documentale e per il conseguente ordine di esibizione della documentazione predetta. Deduce le seguenti censure in diritto: violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 22, 24 e 25 legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, eccesso di potere, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, illogicità e irragionevolezza della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Costituzione.

All'udienza del 20 gennaio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all'art. 23 D.L. n. 137/2020, è introitata per la decisione.

II – Impregiudicata ogni decisione sull'ammissibilità del ricorso (in relazione alle plurime eccezioni sollevate dalle parti controinteressate), il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di accesso documentale sia comunque ammissibile e fondata.

III – Come già riferito, con l'atto depositato il 9.10.2020, la ricorrente propone istanza di accesso *ex art. 116, comma 2, c.p.a.*, a valere anche come ricorso autonomo, al fine di ottenere l'annullamento del parziale diniego sulla istanza di accesso agli atti trasmessa in data 15 luglio 2020 e del silenzio-diniego formatosi sull'ulteriore istanza di accesso agli atti trasmessa in data 30 luglio 2020 e successivamente integrata con nota del 6 agosto 2020, entrambe rimaste inevase, nonché per la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuto il diritto di accesso e per il conseguente ordine di esibizione della documentazione predetta. Con i successivi motivi aggiunti depositati il 18.12.2020, la ricorrente impugna il parziale diniego sull'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 15 luglio 2020 ed il silenzio-diniego formatosi

sull'ulteriore istanza di accesso agli atti trasmessa in data 30 luglio 2020 e successivamente integrata con nota del 6 agosto 2020, entrambe rimaste inevase, di cui all'istanza *ex art. 116, co. 2, c.p.a.*; chiede, altresì, l'annullamento della nota, trasmessa a mezzo p.e.c. il 9 novembre 2020, con la quale il Direttore Divisione SarPulia, in riscontro alle istanze di accesso agli atti presentate da Puglia Life S.r.l., ha comunicato che *“non dando seguito alla richiesta di accesso agli atti ha manifestato il proprio diniego”*; in ogni caso, chiede la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuto l'accesso documentale e per il conseguente ordine di esibizione della documentazione predetta.

IV – Va detto che il diritto di accesso ha sempre preminenza in relazione al fondamentale principio della trasparenza amministrativa e deve essere riconosciuto quando, come nel caso di specie, la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria per dare concretezza ed effettività all'esercizio del diritto di difesa. Ed è evidente che l'accesso alle offerte tecniche sia finalizzato a valutare la sussistenza o meno di eventuali ulteriori censure, da far valere con motivi aggiunti. A tal riguardo, si rammenta, poi, che ciò che compete all'Amministrazione, sulla base della motivazione della richiesta di accesso, è la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante ed agli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. Per converso, l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Le limitazioni all'accesso possono, infatti, ritenersi legittime nei soli casi indicati dalla legge, costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati, e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell'accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell'istante. L'interesse del RTI ricorrente ad accedere alla documentazione istruttoria richiesta risiede, dunque, nella necessità di verificare la legittimità, anche sotto il profilo istruttorio, del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ed è,

pertanto, sorretto da legittime esigenze defensionali, almeno fino a quando non sarà definita la questione dell'ammissibilità del ricorso.

Il concorrente escluso ha diritto di accedere alla documentazione di gara. Occorre, infatti, considerare che, nel caso di specie, il RTI Puglia Life era risultato aggiudicatario della gara e, pertanto, aveva partecipato alla fase di valutazione delle offerte tecniche. Conseguentemente, nel richiamare i principi enunciati in recenti pronunce del giudice amministrativo (cfr.: TAR Campania, sent. n. 2779/2019 e n. 4912/2019), deve riconoscersi anche per questo il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti relativi alle fasi della gara cui ha partecipato il richiedente.

Ma vi è di più. L'accesso ai documenti amministrativi è da considerarsi, oltre che un istituto inteso a permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, *“anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo quando venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”* (cfr.: TAR Campania - Napoli, sez. VI, 26 febbraio 2020, n.879), la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, *“potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività”* (cfr.: TAR Campania - Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 579). Ne consegue che la circostanza che il RTI ricorrente sia stato escluso dalla gara non giustifica *ex se* il diniego di accesso.

Quanto alla richiesta di accesso del 30 luglio 2020, formulata anche ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 (*“accesso civico generalizzato”*), essa non modifica la precedente istanza del 15 luglio 2020 (formulata ai sensi della Legge n. 241/90), poiché le due istanze di accesso sono da ritenersi autonome e distinte.

Rispetto alla prima, la resistente InnovaPuglia ha ritenuto di concedere l'accesso senza alcuna contestazione; con la seconda istanza, invece, sono stato precisati ed elencati ulteriori documenti. La seconda istanza è stata,

quindi, legittimamente formulata anche ai sensi della normativa in materia di accesso civico generalizzato. Del resto, la comunicazione p.e.c. del 9 novembre 2020, impugnata con motivi aggiunti, non ha contestato l'ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato, limitandosi unicamente a rilevare che tale diritto debba essere temperato con gli interessi dei privati di natura economica ed imprenditoriale e, pertanto, non possa riguardare le offerte tecniche. Come noto, infatti, l'accesso civico generalizzato è soggetto a limitazioni di ordine esclusivamente oggettivo, tali per cui, ove non si ricada in una "materia" esplicitamente sottratta, possono esservi soltanto "casi" in cui sussistono limitazioni, modalità e limiti. Nel settore degli appalti, esso è diretto proprio a rafforzare la trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione, da implementarsi sia prima sia dopo l'aggiudicazione (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato IV, sent. n. 3780/2019). Pertanto, le offerte tecniche, così come gli elementi giustificativi, non possono ritenersi sottratti all'accesso civico (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020) e, non essendo in alcun modo rinvenibili agli atti, né esplicitati specifici motivi di opposizione all'ostensione (certamente non può essere ritenuta ammissibile la mera affermazione – di cui a pag. 39 della memoria del RTI Medicaire Sud – secondo cui quest'ultimo avrebbe presentato in gara una dichiarazione di opposizione all'accesso; dichiarazione di cui InnovaPuglia non ha mai dato atto né il RTI controinteressato si è premurato di produrre in giudizio), non sussistono ragioni plausibili per negare l'accesso richiesto in tal guisa.

Nondimeno, il soggetto aggregatore InnovaPuglia potrà valutare se, nel consentire l'accesso documentale, sia necessario oscurare parti dell'offerta tecnica che rivestano carattere di segretezza o riservatezza aziendale (cfr.: TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2019, n. 1121).

V – Deve essere, dunque, ordinata alla resistente InnovaPuglia l'ostensione dei documenti di cui all'atto di parte ricorrente depositato il 9.10.2020 ed ai motivi aggiunti depositati il 18.12.2020, in accoglimento dei detti mezzi di

gravame, salva restando la facoltà del Soggetto aggregatore di oscurare parti dell'offerta tecnica che rivestano carattere di segretezza o riservatezza aziendale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accesso documentale, nei sensi di cui alla motivazione.

Fissa l'udienza del 5 maggio 2021 per il prosieguo.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO